

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale □

Prestazioni a Sostegno del Reddito □

Roma, 4 Giugno 2003

Circolare n. 97

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Vice Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.||

SOMMARIO: *Indennità ordinaria di disoccupazione. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa. La Corte Costituzionale con sentenza n. 269 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998.*

L'articolo 34, comma 5, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ha disposto che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta successivamente al 31 dicembre 1998 non dà titolo in nessun caso all'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, con requisiti normali - di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, convertito con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni - e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

La Corte Costituzionale peraltro, con sentenza n. 269 del 17-24 giugno 2002, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 5, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, ha affermato il principio che le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro. Comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese nell'ambito operativo dell'articolo 34, 5 comma.

Di conseguenza il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, agricola e non agricola, deve essere riconosciuto ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per giusta causa, e cioè quando si verifichi una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (articolo 2119 del codice civile). Si precisa che le fattispecie riconosciute dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali di merito concernono, ad esempio, le ipotesi di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, per molestie sessuali e per modificazioni delle mansioni.

Ciò premesso, le Sedi procederanno a definire in conformità le domande e i ricorsi pendenti, nonché a riesaminare d'ufficio le domande e i ricorsi eventualmente definite in modo difforme dal criterio contenuto nella presente circolare e sempre che non sia già intervenuta la relativa decadenza.

Si precisa infine che il termine per la presentazione della domanda, in caso di disoccupazione derivante da dimissioni per giusta causa, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO